

STATUTO DEL

'Consorzio di Sviluppo Economico Locale
del Ponte Rosso - Tagliamento'

19 MAGGIO 2017

INDICE GENERALE

Art. 1 - Costituzione del Consorzio	3
Art. 2 - Fini istituzionali e obiettivi	3
Art. 3 - Piano Territoriale Infraregionale	5
Art. 4 - Dichiarazione di pubblica utilità e espropriazione aree.....	6
Art. 5 - Cessione delle aree	6
Art. 6 - Riacquisto aree cedute.....	6
Art. 7 - Durata.....	7
Art. 8 - Fondo di dotazione e mezzi finanziari.	7
Art. 9 - Cessione di quote.....	8
Art. 10 - Esclusione e recesso	8
Art. 11 - Organi del Consorzio.....	9
Art. 12 - Il Presidente e Vice Presidente.....	9
Art. 13 - Funzioni del Presidente.....	10
Art. 14 - Consiglio di amministrazione	10
Art. 15 - Adunanze del Consiglio di amministrazione.....	12
Art. 16 - Compiti del Consiglio di amministrazione	13
Art. 17 - Proroga delle funzioni del Consiglio di Amministrazione.....	14
Art. 18 -Assemblea consortile	14
Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea	14
Art. 20 - Compiti dell'assemblea	15
Art. 21 - Convocazione, validità della seduta e deliberazione dell'Assemblea consortile ordinaria	16
Art. 22 - Convocazione, validità della seduta e deliberazione dell'Assemblea consortile straordinaria	16
Art. 23 - Pubblicità delle sedute	16
Art. 24 - Organo di Revisione	17
Art. 25 - Il Direttore.....	18
Art. 26 - Il personale del Consorzio	18
Art. 27 - Comitato di consultazione	19
Art. 28 - Misure Organizzative.....	19
Art. 29 - Contabilità e bilancio	20
Art. 30 - Vigilanza	21
Art. 31 - Piano Industriale.....	21
Art. 32 - Scioglimento del Consorzio.....	21
Art. 33 - Norme di prima approvazione e modifica dello statuto.....	22
Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie.....	22

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

1. A norma della Legge Regionale F.V.G. 25 febbraio 2015 n. 3 Titolo V Capo II è costituito il 'Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento', derivante dalla fusione del Consorzio per la Zona Industriale del Ponte Rosso, costituito con Decreto dell'Assessore Regionale agli Enti Locali, prot. n. 2483/304, Reg. decreti n. 217, del 23.06.1969, col Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese, costituito con Decreto dell'Assessore Regionale agli Enti Locali, prot. n. 1481/3.0.4., Reg. decreti n. 52, del 21.05.1970, entrambi trasformati in Enti Pubblici Economici secondo la disciplina della L.R. 18-01-1999 n. 3 e Legge 317/1991.
2. Fanno parte del Consorzio gli Enti Locali, gli Enti Camerali, le associazioni imprenditoriali e i soggetti privati regolarmente iscritti nel libro soci che hanno sottoscritto e versato le quote del Fondo di Dotazione.
3. Altri soggetti pubblici e privati possono essere ammessi al Consorzio.
4. L'ammissione al Consorzio comporta l'adesione al presente Statuto e la sottoscrizione di almeno una quota del Fondo di Dotazione di cui al successivo art. 8. La maggioranza del Fondo di Dotazione, nel limite minimo di due terzi, deve essere sempre assicurata agli Enti Locali.
5. Le variazioni del numero e dei soggetti partecipanti al Consorzio e le conseguenti variazioni del Fondo di Dotazione, deliberate dall'Assemblea consortile, non comportano modifica del presente Statuto.
6. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e autonomia statutaria.
7. Il Consorzio ha sede legale in San Vito al Tagliamento, Via Forgaria 11.
8. È istituita una sede operativa presso gli uffici di proprietà del Consorzio siti in Spilimbergo, Zona Industriale Nord n. A/6, per la gestione ed il presidio della zona industriale di interesse regionale (D1) situata nel territorio comunale di Spilimbergo.

Art. 2 - Fini istituzionali e obiettivi

1. Il Consorzio quale Ente Pubblico Economico ha lo scopo di
 - Promuovere lo sviluppo socio-economico della Zona Industriale del 'Ponte Rosso' sita in Comune di San Vito al Tagliamento, della Zona Industriale Nord in comune di Spilimbergo, dell'area Artigianale di San Vito al Tagliamento 'Ex Eridania' nonché delle ulteriori aree produttive eventualmente convenzionate prioritariamente nel settore dell'industria e dell'artigianato, favorendo e promuovendo le condizioni atte a far sorgere nuove attività ed iniziative produttive, economiche ed imprenditoriali;
 - Fornire servizi connessi alle attività degli agglomerati industriali e delle aree economiche di competenza.
- A tal fine nell'ambito degli agglomerati industriali e delle zone di competenza:
- a) Promuove le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l'impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali;
 - b) Gestisce servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;

- c) Collabora con la regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività imprenditoriale individuate dalle leggi di settore ed in particolare dalla Legge regionale 3/2015 e smi.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consorzio si attiene ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e persegue l'equilibrio tra i costi e i ricavi globalmente derivanti dalla sua attività.
3. Il Consorzio, negli agglomerati industriali e nelle altre aree di competenza, svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) Progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e al servizio degli agglomerati industriali inclusa l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
 - b) Acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali ed artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte del Consorzio avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati fatte salve specifiche necessità derivanti dalla realizzazione di opere ed impianti o da specifiche richieste di insediamenti produttivi;
 - c) Manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà;
 - d) Erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
 - e) Gestione, anche diretta e prioritariamente in regime autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
 - f) Progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
 - g) Progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi pozzi di attingimento di acqua di falda;
 - h) Promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e rustici industriali dismessi, di fabbriche laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
 - i) Promozione della costituzione di APEA;
 - j) Collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al titolo II, capo I della Legge regionale 3/2015 e smi;
 - k) Gestione di incentivi a favore delle imprese;
 - l) Svolgimento dei compiti assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.
 - m) Azione promozionale per l'insediamento di attività produttive;
 - n) Espletamento di ogni altro servizio a favore delle imprese insediate.
4. Il Consorzio, negli agglomerati industriali di competenza, può realizzare, con risorse finanziarie proprie, immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali su terreni di proprietà, nonché destinati all'insediamento di impianti di cui alla

- lettera e) del comma 3 del presente articolo, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.
5. Il Consorzio può promuovere, anche al di fuori degli agglomerati industriali di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:
 - a) La ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
 - b) La consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.
 6. Il Consorzio riscuote le tariffe ed i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi delle opere e dei servizi realizzati e gestiti dal Consorzio medesimo. A tal fine disciplina con appositi regolamenti i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati.
 7. Il Consorzio svolge, tramite la stipula di convenzioni e anche in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 della L.r. 14/2002 e s.m.i. con la Regione, gli Enti locali e altri Enti pubblici, attività e funzioni inerenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui all'art. 64 della L.r. 3/2015 anche in aree poste al di fuori dagli agglomerati industriali. Le opere così realizzate e le aree sulle quali le medesime insistono sono gestite dal Consorzio il quale svolge il servizio di vigilanza e gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, riscuotendo i proventi e i canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.
 8. Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate il Consorzio opera sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati mediante la stipula di convenzioni, accordi di programma di cui all'art. 19 della L.r. 7/2000;
 9. Il Consorzio assicura il buon andamento e l'imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, applica la legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, utilizza per gli affidamenti procedure ad evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e osserva le norme del procedimento amministrativo di cui alla Legge regionale 7/2000.
 10. Per il raggiungimento del proprio oggetto e dei propri fini il Consorzio attua ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione Europea.
 11. Il Consorzio può stipulare, ai sensi e con le modalità dell'art. 81 LR 3/15 e s.m.i., accordi di programma con la Regione Autonoma FVG.

Art. 3 - Piano Territoriale Infraregionale

1. Il Consorzio esercita, per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali di competenza, le funzioni di pianificazione territoriale attribuite dalla legge ed in particolare dall'art. 65 della legge regionale 3/2015 e s.m.i.;
2. Le funzioni si esplicano attraverso la redazione del Piano Territoriale Infraregionale – P.T.I. - per le zone D/1 di propria competenza, di cui all'art. 14 della legge regionale 5/2007 e s.m.i. o,

esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il comune stesso (Piano Attuativo Comunale – P.A.C.).

3. Le procedure e le modalità di redazione, adozione, approvazione e modifica del P.T.I. sono fissate dall'art. 65 LR 3/15 e smi. Ad essa si attiene il Consiglio di Amministrazione nel predisporre i documenti da sottoporre all'adozione da parte dell'Assemblea consortile.

Art. 4 - Dichiarazione di pubblica utilità e espropriazione aree

1. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili legittimandone l'espropriazione nonché l'occupazione temporanea e d'urgenza.
2. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza del Consorzio comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
3. Alle espropriazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.
4. Per le finalità di cui al presente articolo il Consorzio è autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi del PTI indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante di livello comunale (art. 65 comma 10 LR 3/15).
5. L'espropriazione dei terreni è normata dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e dall'art. 65 della LR 3/15 e smi.

Art. 5 - Cessione delle aree

1. La cessione dei terreni di proprietà del Consorzio potrà essere effettuata alle imprese che intendano realizzare, nelle aree a ciò destinate, nuove iniziative o potenziare le attività esistenti. Potranno quindi essere autorizzati insediamenti di attività industriali e artigianali operanti nel settore produttivo o di servizi alle imprese.

Art. 6 - Riacquisto aree cedute

1. Nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 66 della Legge Regionale 3/2015 e smi, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e fattibilità il Consorzio può esercitare la facoltà di riacquistare le aree cedute a terzi qualora il cessionario non realizzi lo stabilimento produttivo nel termine di 5 anni dalla cessione ovvero, trascorsi ulteriori 2 anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione.
2. Il Consorzio ha inoltre facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.
3. La determinazione del valore di riacquisto è attuato secondo quanto previsto dalla legge ed in particolare dall'art. 66 della LR 3/2015 e smi.

4. Le attività di riacquisto possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
5. Al fine del riacquisto il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità e le procedure per il riacquisto nel rispetto delle norme vigenti redigendo un piano di fattibilità economico-finanziario atto a dimostrare l'economicità e convenienza dell'operazione per l'Ente nel rispetto delle finalità ed obiettivi posti al Consorzio dal proprio Statuto.

Art. 7 - Durata

1. Il Consorzio ha durata illimitata.

Art. 8 - Fondo di dotazione e mezzi finanziari.

1. Il fondo di dotazione del Consorzio è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, come risultante dal Libro Soci.
2. Il Fondo di Dotazione è composto di quote di partecipazione nominative, non frazionabili, definite in euro 2.582,28 ciascuna.
3. I mezzi finanziari del Consorzio sono:
 - a) Rendite del patrimonio;
 - b) Interessi attivi;
 - c) Proventi derivanti dalla vendita o dalla locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili;
 - d) Proventi derivanti dalla gestione delle infrastrutture e dei servizi erogati alle imprese insediate;
 - e) Proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche;
 - f) Contributi e finanziamenti dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici e privati;
 - g) Fondi derivanti dai mutui contratti in base alle vigenti leggi;
 - h) Lasciti e donazioni di soggetti pubblici e privati;
 - i) dal riparto degli utili delle aziende controllate e/o partecipate.
 - j) Altre entrate.
4. Il patrimonio netto del Consorzio è aumentato dagli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e dagli utili di esercizio ed è diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attività consortile.
5. Per l'ammissione di altri enti locali, camerali o associazioni di categoria imprenditoriali ed altri soggetti privati e le conseguenti variazioni del Fondo di dotazione, l'Assemblea consortile ordinaria stabilirà il numero massimo di quote sottoscrivibili da ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste pervenute al Consorzio nel periodo antecedente la prima data utile fissata per l'adunanza ordinaria. L'Assemblea consortile ordinaria stabilirà inoltre il sovrapprezzo dovuto dai richiedenti.

Art. 9 - Cessione di quote

1. Il Socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà comunicare l'intenzione di vendita, a mezzo lettera raccomandata A/R o mezzo equivalente, al Presidente del Consorzio che provvederà ad inoltrarla agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alle quote già possedute.
2. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi.
3. Il Socio interessato all'acquisto dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata A/R o mezzo equivalente indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza al Presidente del Consorzio di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante quote in più intende acquistare in caso di rinuncia degli altri soci.
4. Il Socio che non ha comunicato, nei termini, di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. Qualora il numero delle quote per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal soggetto alienante il soggetto offerente potrà liberamente alienare le quote residue, purché venga mantenuta la maggioranza del Fondo di Dotazione in capo agli Enti locali nel limite minimo di due terzi.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di recesso per quanto non in contrasto con il successivo art. 10.

Art. 10 - Esclusione e recesso

1. L'esclusione del socio può avere luogo:
 - a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
 - b) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e ss. del codice civile ovvero qualora questi per almeno 5 anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante;
 - c) nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per l'ingresso nella compagine sociale o qualora sia pregiudicato l'interesse pubblico e/o l'assegnazione di risorse finanziarie pubbliche al Consorzio.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale ovvero che abbia deliberato lo scioglimento. E' altresì escluso il socio privato che non eserciti più attività imprenditoriale, di cui all'art. 2082 del codice civile, all'interno delle zone di promozione dello sviluppo socio-economico, indicate al comma 1 dell'art. 2 del presente statuto.

2. L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata dagli amministratori, oppure con decisione adottata dall'Assemblea in seduta ordinaria.

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come prevista per il recesso, salvo comunque il diritto del Consorzio a compensare il debito verso il socio con ogni credito vantato verso lo stesso.

3. Il recesso è ammesso soltanto per le cause espressamente previste dalla legge ai sensi dell'art. 2437 codice civile ed inderogabili dall'autonomia privata.
4. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata spedita al Consorzio entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.
5. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta al Consorzio.
6. Il valore di rimborso, determinato d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, deve in ogni caso escludere:
 - il valore delle opere di urbanizzazione primaria che non potranno essere computate nel valore della quota, analogamente a quanto previsto in caso di scioglimento;
 - in considerazione del generale divieto di distribuzione degli utili, in vita ed allo scioglimento del rapporto consortile, non potranno essere computati nel valore della quota gli utili accantonati e/o gli accrescimenti del Fondo di dotazione provenienti dalla maturazione di utili comunque denominati.
7. Nel caso di esclusione, si applicano le norme di cui all'art. 2609 del codice civile.

Art. 11 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) l'Assemblea consortile;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
 - e) la Commissione Paritetica di cui al titolo I del regolamento per il funzionamento e la gestione delle infrastrutture della Zona Industriale.
2. E' altresì istituito il Comitato di consultazione come previsto dall'art. 72, della Legge Regionale n. 3/2015 e smi.

Art. 12 - Il Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea consortile in seduta ordinaria, a scrutinio segreto, unitamente ai componenti del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all'art. 14.
2. La carica è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza, è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Presidente medesimo tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea consortile e il Consiglio di Amministrazione, formula l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea.
2. Il Presidente coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali e sociali del Consorzio.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) Ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio;
 - b) Sovrintende e risponde sull'applicazione dello Statuto nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
 - c) Sovrintende e risponde sul funzionamento degli uffici nonché sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - d) Compie tutti gli atti a lui demandati dalla legge, dallo Statuto e dai deliberati degli altri organi del Consorzio;
 - e) Promuove, direttamente, avvalendosi del Direttore, indagini e verifiche sull'intera attività del Consorzio;
 - f) Predisporre, avvalendosi del Direttore, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;
4. Il Presidente può delegare, con proprio provvedimento, la rappresentanza al Vice Presidente per lo svolgimento di determinate funzioni o atti in sua vece.
5. Al Presidente compete l'adozione di tutti quei provvedimenti d'urgenza necessari alla conservazione del patrimonio in favore del Consorzio o atti a prevenire gravi pregiudizi all'attività consortile adottando, se del caso, atti che saranno poi ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione del Consorzio, è nominato dall'Assemblea in seduta ordinaria ed è composto da un numero di componenti previsti dall'art. 70 della LR 3/15 commi dal 3 al 4bis e smi aventi i requisiti di cui all'art. 70 della LR 3/15 comma 3.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra generi.
3. Per la nomina dei Consiglieri i soci presentano le liste con indicato il nome del candidato Presidente e degli ulteriori candidati consiglieri, unitamente ai relativi curricula dimostranti l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 70 comma 3 della LR 3/15 e l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 70 commi 7 e 8 LR 3/15 e smi, entro le ore 12:00 del giorno precedente alla seduta dell'assemblea convocata per la loro nomina.
4. La votazione avviene a scrutinio segreto.

5. Risultano eletti i nominativi inclusi nella lista che avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei voti intesi come numero di quote assegnate. A parità di voti prevale il designato presidente più anziano.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di 4 anni rinnovabili consecutivamente per una sola volta.
7. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
8. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, salva la preventiva rinuncia agli incarichi ricoperti:
 - a) I dipendenti del Consorzio;
 - b) Coloro che prestano opera continuativa retribuita in altri Consorzi di sviluppo locale;
 - c) Il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti dell'Ente;
 - d) I componenti l'organo di revisione;
 - e) Coloro i quali sono legati al Consorzio o alle società da questo controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
 - f) Coloro che sono impediti o incompatibili per norma di legge;
 - g) Coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
 - h) Coloro che hanno lite pendente con l'Ente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo in proprio o quale amministratore o socio di società o Enti;
 - i) Coloro che ricadano in ulteriori cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'art. 70 commi 7 e 8 della LR 3/15 e smi o dalla legislazione vigente al momento dell'elezione.
9. Per le modalità di elezione del CdA e gli adempimenti conseguenti si fa riferimento all'art. 70 commi dal 7 al 9 della LR 3/15 e smi.
10. In caso di impedimento all'esercizio della funzione, di dimissioni o morte di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare, entro e non oltre 30 giorni, l'Assemblea per la relativa sostituzione. Qualora i consiglieri vengano tutti meno ovvero non provvedano nel termine, la convocazione dell'Assemblea verrà fatta dai componenti dell'organo di revisione ovvero, in caso di suo impedimento od omissione, dal Direttore dell'Ente. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza normale di coloro che hanno sostituito.
11. Coloro che successivamente alla nomina vengono a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dalla legge sono dichiarati decaduti d'ufficio e l'Assemblea consortile provvede alla loro sostituzione nei tempi e con le modalità del precedente comma 8.
12. La rinuncia per dimissioni dall'incarico da parte dei singoli consiglieri deve essere formalizzata con lettera inviata al Presidente del Consorzio o, in sua assenza ai componenti dell'organo di revisione dei conti. Le dimissioni hanno effetto dalla data del relativo ricevimento.

13. L'Assemblea, in seduta straordinaria, può revocare sia l'intero Consiglio di Amministrazione che i singoli componenti.

Art. 15 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta motivata da un consigliere.
2. La convocazione avviene mediante invio di idoneo avviso scritto a mezzo fax, posta elettronica, servizio postale o altro mezzo che comunque garantisca la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di accertata urgenza, la convocazione potrà avvenire entro il termine più breve, mai inferiore a 3 giorni.
3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso ed è richiesto il voto della maggioranza dei consiglieri.
5. Qualora uno o più consiglieri si trovino in conflitto di interessi con il Consorzio si applicano le disposizioni previste dall'art. 2391 del Codice civile.
6. I componenti del Consiglio devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni che riguardano i loro interessi, per conto proprio e di terzi, e gli interessi dei loro parenti fino al quarto grado ed affini.
7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in video o fonocherenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:
 - a) Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigere lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) Sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo dove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
9. Il Direttore e i responsabili di settore possono partecipare alle sedute con diritto a far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.
10. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto e senza indennità o gettone di presenza, un membro della commissione paritetica prevista dal Regolamento per la Gestione delle Infrastrutture del Consorzio, designato dalla stessa e scelto tra i componenti nominati dalle ditte insediate.

11. La funzione di verbalizzante è svolta dal Direttore consortile o da altro funzionario incaricato dal Presidente.
12. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

Art. 16 - Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla legge e dallo statuto agli altri organi statutari, secondo gli indirizzi fissati dall'Assemblea consortile.
2. Spettano al Consiglio di Amministrazione i compiti di:
 - a) Attuare gli indirizzi generali dell'Assemblea;
 - b) Determinare l'indirizzo gestionale del Consorzio;
 - c) Definire gli obiettivi operativi da perseguire;
 - d) Verificare i risultati della gestione;
 - e) Organizzare, indirizzare e verificare il funzionamento e le attività degli uffici del Consorzio.
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dei propri compiti:
 - a) Predispone i bilanci d'esercizio, i piani economici e finanziari, i piani industriali e le loro variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea consortile;
 - b) Predispone il Piano Triennale delle Opere Pubbliche ed il Relativo Piano Annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea consortile;
 - c) Delibera l'acquisto, la realizzazione, la vendita, la locazione e la concessione a terzi di beni mobili e immobili;
 - d) Delibera l'assunzione di mutui e di altre operazioni di finanziamento;
 - e) Delibera sulla nomina, a seguito di selezione ad evidenza pubblica oppure per la chiamata diretta su proposta del presidente, del Direttore determinandone le rispettive competenze e deleghe operative.
 - f) Delibera la dotazione organica del personale e sulle sue modifiche;
 - g) Delibera, su proposta del Direttore o di propria iniziativa, i provvedimenti organizzativi relativi al personale;
 - h) Delibera l'approvazione e la modifica dei Regolamenti per il funzionamento dell'Ente;
 - i) Delibera l'estensione territoriale dei servizi gestiti approvando le relative convenzioni di regolazione dei rapporti;
 - j) Delibera relativamente alla realizzazione di nuovi servizi o all'estensione dei servizi esistenti;
 - k) Attua la partecipazione a società di capitali e/o la collaborazione, anche mediante convenzione, con altri enti in base alle direttive fissate dall'Assemblea;
 - l) Predispone i Piani territoriali infra-regionali e le loro varianti, da sottoporre all'adozione dell'Assemblea consortile;

m) Delibera su ogni argomento che non rientri nella competenza dell'assemblea consortile.

4. Il Consiglio di Amministrazione relaziona annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
5. Il Consiglio di Amministrazione può affidare al singolo membro l'esecuzione di determinati atti di sua competenza senza oneri economici aggiuntivi per il Consorzio fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 17 - Proroga delle funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuite sino alla scadenza del termine di durata di previsto dall'articolo 70 della LR 3/15 e smi ed entro tale termine deve essere ricostituito.
2. Nel caso in cui il consiglio di Amministrazione non venga ricostituito nei termini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 71 commi da 2 a 5 e smi della LR 3/15.

Art. 18 - Assemblea consortile

1. L'assemblea consortile, è l'organo di indirizzo politico del Consorzio ed è costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al Consorzio.
2. Ai fini delle deliberazioni in Assemblea a ciascun membro spetta un numero di voti pari al numero di quote di partecipazione conferite nel Fondo di Dotazione del Consorzio.
3. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente.
4. Possono intervenire in Assemblea e hanno diritto al voto i partecipanti al Consorzio iscritti nel libro soci alla data della sua convocazione.
5. I partecipanti al Consorzio sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o, in caso di impedimento, da altra persona munita di delega scritta che verrà depositata e conservata agli atti del Consorzio. Non possono rappresentare i soci gli amministratori del Consorzio, i dipendenti, i componenti dell'organo di revisione, i componenti l'organismo di vigilanza, del Consorzio.
6. Il rappresentante o suo delegato decade da componente dell'Assemblea allorché il primo cessa dalla carica di rappresentante del soggetto consorziato.
7. I componenti dell'Assemblea entrano in carica, di diritto, al momento dell'esecutività dell'atto di nomina da parte del soggetto che rappresentano.

Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea consortile è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza, inattività o impedimento, dal Vice Presidente a mezzo lettera contenente il giorno, l'ora ed il luogo dello svolgimento della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno inviata ai soci tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento dell'avviso (quale il fax) almeno 7 giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di accertata urgenza, la convocazione stessa potrà avvenire entro un termine più breve, ma mai inferiore a 5 giorni.

2. L'avviso di convocazione può contenere l'eventuale data per lo svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, qualora in prima non sia raggiunto il quorum partecipativo atto a poter validamente deliberare. In tale caso la data fissata deve essere posteriore di almeno 3 giorni.

Art. 20 - Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea consortile si riunisce, a seconda delle materie su cui deliberare, in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. Spetta all'Assemblea **ordinaria**:
 - a) Deliberare l'adozione di Piani Territoriali Infra regionali di cui all'art. 3 del presente Statuto;
 - b) Approvare il piano economico e finanziario e le sue variazioni di cui all'art. 23 comma 8 del presente Statuto;
 - c) Approvare il piano industriale e le sue variazioni di cui all'art. 31 del presente Statuto;
 - d) Approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche ed il Relativo Piano Annuale;
 - e) Deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, stabilendo i relativi compensi tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 70, commi 10, 11 e 12 della L.R. 3/2015 e smi, ed in considerazione del comma 14 del medesimo articolo;
 - f) Deliberare la nomina dell'organo di revisione stabilendo il relativo compenso nonché dei supplenti;
 - g) Deliberare in ordine all'assunzione di partecipazioni in società di capitali, consorzi, cooperative, associazioni e fondazioni, con esclusione delle assunzioni di partecipazioni obbligatorie per legge e di quelli in organismi di natura sindacale o rappresentative di interesse collettivo;
 - h) Approvare la variazione del Fondo di dotazione e l'ammissione di nuovi soggetti al Consorzio;
 - i) Deliberare sulle materie previste dall'art. 2364 del Codice Civile (approva il bilancio, nomina e revoca amministratori nomina sindaci, determina i compensi; responsabilità amministratori e sindaci, approva regolamento assemblea);
 - j) Deliberare sull'esercizio del voto delle assemblee straordinarie degli organismi (partecipate) di cui al punto g);
 - k) Deliberare su eventuali altre materie attribuite dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria consortile o sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio di amministrazione.
3. Spetta all'Assemblea **straordinaria**:
 - a) Adottare lo Statuto e gli atti modificativi dello stesso;
 - b) Delibere sulla responsabilità degli Amministratori e del Revisore dei Conti;
 - c) Deliberare sulla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Revisore dei Conti;
 - d) Deliberare sullo scioglimento del Consorzio nei termini e limiti di cui all'art. 77 della LR 3/15.

Art. 21 - Convocazione, validità della seduta e deliberazione dell'Assemblea consortile ordinaria

1. L'assemblea Consortile in seduta ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà delle quote del Fondo di Dotazione.
2. L'assemblea ordinaria in 1^a convocazione delibera con il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti più del 50% delle quote del Fondo di Dotazione.
3. L'assemblea ordinaria in 2^a convocazione, delibera con il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti più del 50% delle quote del Fondo di Dotazione in possesso dei soggetti presenti alla seduta. In ogni caso le deliberazioni di cui ai punti e) ed f) dell'art. 20 comma 2 vengono assunte con le maggioranze riservate alla 1^a convocazione.
4. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del piano economico e finanziario e del piano industriale. Si riunisce inoltre per l'esame di materie di sua specifica competenza o ad essa sottoposte su iniziativa motivata da parte del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti ovvero di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del Fondo di dotazione.

Art. 22 - Convocazione, validità della seduta e deliberazione dell'Assemblea consortile straordinaria

1. L'assemblea Consortile in seduta straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre i due terzi delle quote del Fondo di dotazione.
2. L'assemblea straordinaria si riunisce all'occorrenza per deliberare sulle materie di propria competenza di cui all'art. 20 comma 3.
3. L'assemblea Consortile in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole di un numero di soggetti che rappresentino oltre i due terzi delle quote del Fondo di Dotazione.
4. In caso di deliberazioni relative all'approvazione dello statuto, delle sue modifiche od integrazioni, viene richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto o le sue variazioni sono approvati se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il numero delle quote previste dal comma 3 è elevato a tre quarti per lo scioglimento del Consorzio.

Art. 23 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando trattano questioni concernenti persone.
2. Le votazioni di norma hanno luogo con voto palese, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto e dalle leggi vigenti. Si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento soggettivo di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di ottenere, dagli uffici consortili, per il tramite del Direttore, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato in seno al Consorzio.

Art. 24 - Organo di Revisione

1. La revisione dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata in conformità alle leggi vigenti al Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi tra i quali il Presidente e due supplenti. Essi sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori Legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144
2. La nomina ed i compensi dovuti ai Revisori sono stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ed i due supplenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti tra l'altro:
 - a) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile;
 - b) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
 - c) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo corretto funzionamento;
 - d) esercita il controllo interno sulle attività del Consorzio;
 - e) esercita le funzioni di revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile e del decreto legislativo 39/2010;
 - f) esprime il parere per mezzo di apposite relazioni sul bilancio dell'esercizio e sui documenti previsionali approvati dal Consiglio di amministrazione o su altre questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;
 - g) a norma dell'art. 75 della legge regionale 3/2015 invia una volta all'anno alla Giunta Regionale, tramite la Direzione Centrale competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo effettuato sugli atti del Consorzio.
 - h) redige appositi verbali degli accertamenti eseguiti almeno con cadenza trimestrale, li trasmette in copia al Presidente del Consiglio di amministrazione e li trascrive su apposito libro conservato presso la sede del Consorzio.
5. Al Collegio dei Revisori viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni
6. Il Revisore supplente subentra al Revisore effettivo in caso di morte, rinuncia o decadenza. Il Revisore supplente svolge il suo incarico fino alla prossima Assemblea di nomina del nuovo collegio dei revisori.
7. Per quanto non espressamente sopra previsto, al Revisore dei Conti si applicano le disposizioni del Codice civile inerenti il Collegio sindacale relativamente alle cause di ineleggibilità e decadenza (articolo 2399), nomina e cessazione dall'ufficio (articolo 2400), retribuzione (articolo 2402), doveri (articolo 2403), poteri (articolo 2403-bis), intervento alle

adunanza del Consiglio di amministrazione e delle assemblee (articolo 2405), responsabilità (articolo 2407), denuncia dei soci (articolo 2408).

8. Nel caso in cui non venga affidato ad un Organismo di Vigilanza il compito di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione, la funzione di organismo di vigilanza di cui all'articolo 74 della L.R. n. 3/2015 e smi sarà esercitato dal Collegio dei Revisori, così come previsto dall'art. 6 comma 4 bis del D.Lgs. 231/2001 e smi, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 25 - Il Direttore

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare il Direttore del Consorzio. Al Direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme, dello statuto e dei regolamenti del Consorzio.
2. Nella delibera di nomina del Direttore il Consiglio di Amministrazione definisce il relativo rapporto di lavoro, il compenso, le competenze e le deleghe specifiche ad esso attribuite. In particolare il Direttore:
 - a) È a capo degli uffici del Consorzio e del personale dipendente, attua il CCNL di riferimento e la contrattazione di secondo livello;
 - b) Partecipa con funzioni consultive e di segretario alle riunioni delle Assemblee consortili e del Consiglio di Amministrazione, curando la stesura dei relativi verbali;
 - c) Ha poteri di rappresentanza dell'Ente in relazione a tutte le questioni attinenti alla gestione interna del Consorzio e agli affari di ordinaria amministrazione;
 - d) Cura, sotto la vigilanza del Presidente, gli adempimenti per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione.
3. Per l'accesso al posto di Direttore è richiesto il possesso di completa ed approfondita conoscenza della normativa regionale nei settori urbanistico, economico finanziario ed ecologico ambientale nonché della normativa specifica disciplinate il funzionamento dei Consorzi di Sviluppo Locale.
4. Qualora non nominato le competenze del Direttore rimangono in capo al Presidente.

Art. 26 - Il personale del Consorzio

1. Il Consorzio può disporre di personale proprio e può avvalersi, con il consenso delle rispettive Amministrazioni, di personale dei soggetti pubblici sia a tempo pieno che a tempo parziale.
2. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2014 presso il Consorzio di sviluppo Industriale del Ponte Rosso ed il Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese, previa informazione e consultazione sindacale, transita nel 'Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento'.
3. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare la medesima professione o simile, senza essere a ciò autorizzato espressamente dal Consiglio di Amministrazione.

4. Non possono essere nominati dirigenti o direttori del Consorzio gli amministratori degli enti locali associati.
5. Per la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica ed anche per quelli previsti da progetti speciali, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi sia di contratti a tempo determinato che indeterminato nonché di contratti di fornitura lavoro interinale.

Art. 27 - Comitato di consultazione

1. Il Comitato di Consultazione è composto da tre rappresentanti designati dalle imprese con unità produttive attive localizzate negli agglomerati industriali di competenza e dura in carica quattro anni. I membri del Comitato di Consultazione possono essere scelti anche tra i componenti della commissione paritetica purché designati dalle imprese insediate negli agglomerati industriali di competenza.
2. Il Comitato di Consultazione svolge funzioni di carattere consultivo in ordine al piano industriale e fornisce al Consorzio indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti negli agglomerati industriali e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati, nonché di eventuali nuovi servizi.
3. I componenti del Comitato di Consultazione non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese. Il Consorzio assicura il servizio di segreteria e di logistica del Comitato di Consultazione.
4. Il funzionamento del Comitato di consultazione è regolato da apposito Regolamento approvato dal Comitato stesso.

Art. 28 - Misure Organizzative

1. Il Consorzio adotta adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
2. Il Piano di prevenzione della corruzione è trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.
3. In attuazione dell'art. 83 della L.R. 3/2015 e smi, il Consorzio dà attuazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e smi.
4. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione e di curare il loro aggiornamento sia affidato a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo così come disciplinato dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. I regolamenti interni del Consorzio possono prevedere l'istituzione di ulteriori commissioni o organismi il cui funzionamento è disciplinato dai regolamenti medesimi. Per la partecipazione a tali commissioni non può essere previsto alcun compenso.
6. Ai sensi dell'art. 62 comma 2 della LR 3/15 il Consorzio partecipa al "coordinamento dei consorzi" al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione.

Art. 29 - Contabilità e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed inizia quindi il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La gestione contabile e finanziaria del Consorzio segue le modalità previste dalla legge regionale 3/2015 e, per quanto ivi previsto, le norme generali stabilite per gli enti pubblici economici. Le rilevazioni contabili sono effettuate con la tecnica della contabilità economica in partita doppia. Il Consorzio a tal fine tiene a norma degli articoli 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220 del Codice civile il libro giornale, il libro mastro, il libro inventari nonché i registri previsti dalle norme tributarie.
3. Le concrete modalità di funzionamento del servizio contabile del Consorzio, qualora opportuno, possono essere fissate in apposito regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione adotta modalità contabili che permettano la separata rilevazione di fatti gestionali aventi natura diversa, quali l'esercizio di attività considerate non commerciali dalla legge regionale 3/2015 ovvero dalla normativa tributaria, la realizzazione di interventi di convenzione o delegazione amministrativa con altri enti pubblici, la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali finanziate con il concorso in tutto o in parte dello Stato o della Regione o dell'Unione Europea. La rilevazione separata si concretizza nell'utilizzo di appositi e distinti conti di mastro e nelle specifica evidenziazione delle relative poste, anche per gruppi, nel bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione) e nel piano economico finanziario di previsione.
5. Il Consiglio di Amministrazione formula e redige i bilanci d'esercizio secondo le prescrizioni contenute nel Libro V, Titolo V Capo IX del Codice civile, in quanto compatibili e con le integrazioni richieste dal comma 2423-ter del Codice civile. I principi contabili adottati, nel rispetto delle norme nazionali e qualora pertinenti internazionali, tengono conto della natura di ente economico del Consorzio e delle disposizioni di legge emanate per detti enti.
6. Il Bilancio dell'esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione dell'Organo di revisione, viene sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. A tal fine copia dei documenti sono messi a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua approvazione. I terzi interessati possono chiederne copia con le modalità previste dalle norme sulla trasparenza.
7. Gli utili dell'esercizio non possono essere distribuiti e, devono essere destinati nell'ordine:
 - a) alla costituzione e all'incremento del Fondo di Riserva Legale nella misura del 5% dell'utile netto fino al raggiungimento del 5% del Fondo di Dotazione;
 - b) ad eventuali altri fondi di riserva;
 - c) al Fondo di Dotazione.
8. Ai sensi dell'art. 79 LR 3/15 comma 3 e smi il consorzio adotta, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun esercizio, il piano economico e finanziario contenente:

- a) il bilancio di previsione composto, tra l'altro, dal budget operativo che illustra in sintesi il conto economico preventivo e dal budget finanziario che illustra i flussi finanziari derivanti dalle previsioni economiche, gli investimenti e la cassa;
- b) le relazioni di accompagnamento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

Il piano è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.

Il piano tiene conto dello sviluppo del piano industriale di cui all'articolo 31 per l'annualità di riferimento e persegue almeno il pareggio tra le spese e le entrate.

Art. 30 - Vigilanza

1. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale tramite la Direzione centrale competente in materia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni presso l'Organo di revisione, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.
3. In materia di vigilanza trova applicazione l'art. 82 della LR 3/15 e smi.
4. La giunta regionale può disporre, per le motivazioni e con le modalità di cui all'art. 77 LR 3/15 e smi, il commissariamento dei consorzi.

Art. 31 - Piano Industriale

1. Il Consorzio formula e aggiorna annualmente ai sensi dell'art. 80 LR 3/15 e smi, per l'approvazione da parte dell'Assemblea entro il 31 dicembre, il Piano industriale triennale di programmazione finalizzato allo stimolo della crescita competitiva dell'ente, all'individuazione di strategie di alleanze, all'attivazione di nuovi insediamenti, alle modalità di reperimento delle risorse finanziarie;
2. Il Piano industriale triennale è redatto e approvato secondo il disposto dall'art. 80 LR 3/15 e smi.
3. Il piano è trasmesso entro dieci giorni dall'approvazione alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente per gli atti di competenza.

Art. 32 - Scioglimento del Consorzio

1. L'Assemblea in seduta straordinaria può deliberare, ferma restando la competenza della Giunta Regionale in materia, lo scioglimento del Consorzio nei casi previsti dall'art. 77 LR 3/15 e smi;
2. In caso di scioglimento del Consorzio, fermo quanto stabilito all'art. 77 della Legge regionale 3/2015 e smi, nonché del generale divieto di distribuzione degli utili, anche se confluiti nel fondo di dotazione:
 - a) **Le strade** di uso pubblico costruite dal Consorzio a servizio delle aree industriali sono iscritte, allo scioglimento e a ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o regionali;
 - b) **Le ulteriori infrastrutture** di uso pubblico costruite dal Consorzio sono scorporate dal patrimonio e quindi non saranno comprese nell'attivo patrimoniale in quanto non

alienabili. Le proprietà di tali opere di urbanizzazione sarà trasferita al comune nel cui territorio esse insistono.

- c) **I rimanenti beni**, mobili e immobili, risultanti dal bilancio saranno oggetto di liquidazione a cura di un liquidatore nominato dall'Assemblea straordinaria e il netto ricavo ripartito fra tutti i soci in proporzione al valore della propria quota di partecipazione nel Fondo di dotazione, anche mediante assegnazione di beni in natura.

Art. 33 - Norme di prima approvazione e modifica dello statuto

1. Lo Statuto adottato in conformità della LR 3/15 e le sue modificazioni sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Lo Statuto è approvato dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui all'art. 67 LR 3/15.

Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore con l'iscrizione nel registro delle imprese.
2. Gli organi di amministrazione durano in carica sino alla elezione dei nuovi, nominati secondo le norme del presente statuto, ed alla registrazione del nuovo organo amministrativo presso il competente registro delle imprese.
3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa prioritariamente riferimento alle norme regionali in materia di consorzi di sviluppo economico locale e di enti economici, e per quanto ivi non previsto, in via analogica e per le disposizioni compatibili con la natura di ente pubblico del Consorzio, alle norme del Codice civile in materia di società per azioni.